

CAPITOLO II

TARIFFA PENALE

Art. 1 - *Criteri generali* - 1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. -, una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.

4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni «corrispondenza o sessione»; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di «esame e studio»; per ogni attività di «investigazione difensiva»; per ogni «accesso» o «attesa»; per ogni atto o attività con la «partecipazione e as-

sistenza» del difensore; per ogni «scritto difensivo». Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice «partecipazione»; una integrazione in caso di «attività difensive», indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di «discussione orale». La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).

5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenni previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

Art. 2 - *Giudizi non compiuti* - 1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 3 - *Pluralità di difensori e parti. Società professionali* - 1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione pro-

cessuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

4. Se l'incarico professionale è conferito a una società tra avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 4 - *Trasferte* - 1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5 - *Parte civile* - 1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.

Art. 6 - *Rimborsi* - 1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.).

Art. 7 - *Praticanti abilitati* - 1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio.

Art. 8 - *Spese generali* - 1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

TABELLA C – PENALE

	1) Corrispondenza e sessioni					
	1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per ognuna;		1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione;		1.3 In studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione.	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	6	10	19	39	39	77
Gip e Gup	8	16	24	65	48	129
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	8	12	24	48	48	97
Tribunale collegiale	10	16	32	65	65	129
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	12	20	40	81	81	161
Corte d'assise e d'assise d'appello	19	32	65	129	129	258
Magistrature superiori	24	40	81	161	161	323

	2) Esame e studio (*)		3) Investigazioni difensive (**)	
	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	20	35	50	250
Gip e Gup	25	60	60	375
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	25	45	60	280
Tribunale collegiale	30	60	75	375
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	40	75	95	465
Corte d'assise e d'assise d'appello	60	120	150	750
Magistrature superiori	75	150	190	935

	4) Indennità (***)		5) Partecipazione e assistenza (****)	
	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	10	16	20	35
Gip e Gup	13	26	30	60
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	13	19	30	45
Tribunale collegiale	16	26	35	60
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	20	32	45	75
Corte d'assise e d'assise d'appello	35	52	70	120
Magistrature superiori	40	65	90	150

	6) Udienze (per ognuna)					
	6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale		6.2 Per l'esercizio di attività difensiva in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richieste di prova; esami, contro esami e riesami, confronti, riconoscizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, ecc.		6.3 Per la discussione orale	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	30	60	50	250	60	300
Gip e Gup	40	90	75	375	115	450
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	40	65	75	280	115	335
Tribunale collegiale	50	90	100	375	150	450
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	65	110	125	465	190	560
Corte d'assise e d'assise d'appello	100	180	200	750	300	900
Magistrature superiori	125	225	250	935	375	1.125

• In materia penale •

	7) Redazione di scritti difensivi (per ognuno)					
	7.1 Esposti, denunce, querelle;		7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace;		7.3 Liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato;	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	50	230	50	230	50	230
Gip e Gup	60	345	60	345	60	345
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	60	255	60	255	60	255
Tribunale collegiale	75	345	75	345	75	345
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	95	430	95	430	95	430
Corte d'assise e d'assise d'appello	150	690	150	690	150	690
Magistrature superiori	190	860	190	860	190	860

	7.4 Citazioni e notifiche;		7.5 Impugnazioni;		7.6 Memorie;	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
Giudice di Pace	20	50	*		60	300
Gip e Gup	25	75	*		90	450
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	25	55	90	450	70	335
Tribunale collegiale	30	75	120	600	90	450
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	40	90	150	750	115	560
Corte d'assise e d'assise d'appello	60	150	240	1.200	180	900
Magistrature superiori	75	185	300	1.500	225	1.125

	7.7 Pareri che esercitano l'attività	
	minimo	massimo
Giudice di Pace	60	300
Gip e Gup	90	450
Tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza	70	335
Tribunale collegiale	90	450
Corte d'appello e tribunale di sorveglianza	115	560
Corte d'assise e d'assise d'appello	180	900
Magistrature superiori	225	1.125

(*) L'onorario è ogni volta dovuto: in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; dopo l'avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all'atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.

(**) Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione; per ogni richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione o a privati, di accesso ai luoghi e documentazione; per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici; per ogni produzione di documenti all'autorità giudiziaria.

(***) Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa; per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliera.

(****) Ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attività di ricerca o di formazione della prova. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora.